

COMUNE DI ROGLIANO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 dell'8 agosto 2013

INDICE

ART. 1 – Finalità

ART. 2 – Oggetto del canone di concessione non ricognitorio

ART. 3 – Soggetto obbligato al pagamento del canone

ART. 4 – Determinazione del canone non ricognitorio

ART. 5 – Pagamento del canone non ricognitorio

ART. 6 – Accertamento, sanzioni, interessi

ART. 7 – Riscossione coattiva

ART. 8 – Gestione del canone non ricognitorio

ART. 9 - Rimborsi

ART. 10 – Disposizioni transitorie e finali

Allegati

ART. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

ART. 2 – Oggetto del canone di concessione non ricognitorio

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune descritte nell'Allegato 1) sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore all'anno.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

ART. 3 – Soggetto obbligato al pagamento del canone

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In tal caso l'Ente proprietario dell'area potrà pretendere il versamento dell'importo totale dell'occupazione direttamente da un singolo occupante il quale, successivamente, ripeterà l'obbligazione nei confronti degli altri consociati.
2. Dall'importo dovuto a titolo di Canone non ricognitorio, viene detratto quello dovuto a titolo di Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – TOSAP- pagato dal concessionario: la TOSAP è dovuta per l'intero ammontare, mentre il Canone non ricognitorio è dovuto per la parte eccedente la TOSAP.

ART. 4 – Determinazione del canone non ricognitorio

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio, è misurata a seconda della tipologia a corpo (cad.) o a metri quadri (mq) o lineari (ml), con arrotondamento in eccesso al mezzo mq o ml superiore.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio, è misurata a seconda della tipologia in metri quadri con arrotondamento in eccesso al mezzo mq superiore;
4. Le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2) alle quali si applicano i

coefficienti di cui all'Allegato 3).

5. Le tariffe di cui all'Allegato 2), approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. L'importo del canone non ricognitorio dovuto dal concessionario, è costituito dal prodotto della tariffa base Tb attribuita alle singole tipologie di occupazione così come classificate all'Allegato 2), moltiplicata per i coefficienti di cui all'Allegato 3) ed alla consistenza dell'occupazione espressa in metri lineari (ml), metri quadri (mq), cad.

ART. 5 – Pagamento del canone non ricognitorio

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 – Accertamento, sanzioni, interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso di messa in mora, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica dell'avviso di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere ovvero è stato effettuato in misura ridotta.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.
5. Per la determinazione della sanzione da applicarsi, saranno ossequiati i principi contenuti nell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

ART. 7 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene con le modalità previste

nel vigente Regolamento generale delle entrate

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto esclusivamente dal concessionario iscritto all'Albo previsto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 s.m.i.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 – Gestione del canone non ricognitorio

1. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, esclusivamente a soggetti iscritti all'Albo previsto dall'art.53 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i., tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e a carico del concessionario medesimo.

ART. 9 - Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1 al Regolamento per l'applicazione del canone.

TIPOLOGIE

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura

1.1 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in media e bassa pressione;

1.2 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in alta pressione;

1.3 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica;

1.4 Condotture sotterranee e impianti teleriscaldamento;

1.5 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;

1.6 Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;

1.7 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

1.8 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;

1.9 Tralicci di elettrodotto

2. Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili

il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto.

- fino a 30 mq
- da 31 mq a 60 mq
- da 61 mq e oltre

ALLEGATO 2-TARIFFA BASE (Tb) (per tipologia di concessione)

TIPOLOGIA			
1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura	€	Unità
1.1	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in media e bassa pressione	6,00	ml
1.2	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in alta pressione	5,00	ml
1.3	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica	3,00	ml
1.4	Condutture sotterranee e impianti teleriscaldamento	2,00	ml
1.5	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche	1,00	ml
1.6	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili	4,00	ml
1.7	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	2,00	ml
1.8	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;	20,00	ml
1.9	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;	20,00	mq
1.10	Tralicci di elettrodotto	300,00	cad
1.11			cad

2	Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili
----------	--

	il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto.		
-	fino a 30 mq	15.000,0 0	cad
-	da 31 mq a 60 mq	20.000,0 0	cad
-	da 61 mq e oltre	25.000,0 0	cad

ALLEGATO 3 - Tariffa, coefficienti, unità di misura e importo del canone non ricognitorio

- **Tariffa**

La tariffa "T", da applicare è determinata secondo la seguente formula:

$$T = T_b \times k_1 * k_2$$

Dove:

T_b - Tariffa base

Le tariffe base, di cui all'Allegato 2), approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento.

- **Coefficienti k**

Parametro durata della concessione k₁

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata delle occupazioni permanenti come di seguito rappresentato:

- Occupazioni di durata fino ad anni 2 $k_1 = 1,20$
- Occupazioni di durata oltre anni 2 $k_1 = 1,00$

Parametro interferenza k₂

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente classificazione.

Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura relative a condutture, linee o impianti sotterranei di cui all'allegato 1 punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 con diametro geometrico o nel caso di canalizzazioni polifore racchiudibili in un diametro:

- Fino a 16 cm $k_2 = 0,85$
- Superiore a 16 cm e fino a 100 cm $k_2 = 1,00$
- Superiore a 100 cm $k_2 = 1,20$
-

- **Unità di misura e importo del canone non ricognitorio**

L'importo del canone non ricognitorio dovuto dal concessionario, è costituito dal prodotto della tariffa base T attribuita alle singole tipologie di occupazione così come classificate all'Allegato 2, moltiplicata per i coefficienti di cui all'Allegato 3 e alla consistenza della stessa espressa in metri lineari (ml), metri quadri (mq), cad.